



# CITTA' DI ACRI

*Provincia di Cosenza*

Ordinanza n. 2 del 24 febbraio 2014

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, per attività di stoccaggio provvisorio e temporaneo dei rifiuti solidi urbani presso l'area già adibita ad isola ecologica sita alla località "Manzi".

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- le continue interruzioni del servizio di accettazione, per il successivo smaltimento, dei rifiuti urbani indifferenziati presso le discariche regionali (quella di Pianopoli è chiusa dal giorno 2 febbraio) innescano frequentemente emergenze ambientali sul territorio comunale, consistenti in notevoli accumuli di rifiuti;
- la Città di Aciri ha iniziato un provvisorio sistema di raccolta differenziata del cartone e del vetro, che si sta estendendo gradatamente a tutto il territorio comunale, con progressiva diminuzione della produzione di rifiuto indifferenziato, che comunque deve essere smaltito in un sito idoneo ed autorizzato;
- tale situazione di stallo rende necessario individuare un sito di deposito, provvisorio e temporaneo, che potrebbe avere un ruolo strategico allo scopo di evitare pericoli per l'igiene e la salute pubblica.

### CONSIDERATO che:

- il Comune di Aciri è dotato di discarica dei R.S.U. regolarmente autorizzata con provvedimento del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Calabria n. 8500 del 24 gennaio 2009;
- con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. 196864 dell'11.06.2013 è stata disposta l'immediata inibizione dei rifiuti "tal quale" nella sopracitata discarica ed autorizzato il conferimento nella discarica di Pianopoli prima, di Rossano poi e successivamente ancora nella discarica di Pianopoli;
- il conferimento dei rifiuti presso le discariche autorizzate è divenuto sempre più problematico per l'impossibilità di conferire giornalmente la quantità di rifiuti autorizzata a causa dei continui inconvenienti verificatisi negli impianti di Rossano e Pianopoli, per cui, nonostante il Comune abbia avviato la raccolta differenziata del vetro e del cartone, i cumuli di rifiuti sono cresciuti nelle strade in misura esponenziale;
- con la comunicazione urgente n. 039359 del 6/2/2014 il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha descritto la fragile e precaria situazione del sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione, i tempi per la risoluzione delle problematiche ad esso collegate ed ha inibito ai Comuni il conferimento dei rifiuti nella discarica di Pianopoli che, tra l'altro, ha quasi esaurito la sua capacità ricettiva;

- che il Comune di Acri non riesce da oltre 15 giorni a conferire alcunché nei siti autorizzati e che in tutto il territorio comunale si sono formati cumuli di rifiuti con gravissimo pregiudizio per la salute pubblica, per come anche evidenziato nella nota n. 132 del 12/02/2014 dell'Azienda Sanitaria Provinciale, U.O. di Igiene Pubblica e Medicina Preventiva, sede di Acri;

**DATO ATTO** che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

**CONSIDERATO** che le surriferite circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che abilita il Sindaco, allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ed ove - come nella specie - non si possa altrimenti provvedere, ad emettere ordinanza contingibile ed urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

**RITENUTE** sussistenti, per la assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni per derogare alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recanti la disciplina delle operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del citato d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;

**RAVVISATA** la necessità di garantire il servizio integrato di igiene urbana sul territorio comunale, onde evitare pericoli per l'igiene e per la salute pubblica nonché i gravi rischi apportati alla circolazione per il prolungato accumulo di rifiuti, ed anche al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che la tutela dell'igiene e della salute pubblica va intesa in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali;

**PRECISATO** che il presente atto è emanato ai fini organizzativi dei flussi dei rifiuti per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

#### **ACQUISITI E FATTI PROPRI**

- il parere tecnico di cui al comma 3 dell'art. 191 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, reso dal responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Acri, arch. Annunziata Ranaldi, prot. n. 3777 del 21 febbraio 2014;
- il parere tecnico - sanitario di cui al comma 3 dell'art. 191 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, reso dal responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica e Medicina preventiva dell'ASP di Cosenza, sede di Acri, prot. 3858 del 24.02.2014;
- il parere tecnico - ambientale di cui al comma 3 dell'art. 191 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, reso dal responsabile dell'ARPACAL, sede di Cosenza, prot. n. 3723 del 21.02.2014;

**PRESO ATTO** della Relazione del Responsabile del Settore Igiene ed Ambiente con la quale si fa presente la grave situazione venutasi a creare e si evidenzia la possibilità di conferire temporaneamente, provvisoriamente e fino al termine dell'emergenza, i rifiuti "tal quale" nell'isola ecologica sita in località Manzi, ove esiste un piazzale già predisposto per il conferimento dei rifiuti e da adeguare in base alle prescrizioni previste nel parere tecnico - ambientale reso dall'ARPACAL di Cosenza e dal responsabile dell'U.O. Igiene Pubblica e Medicina preventiva dell'ASP di Cosenza, sede di Acri ;

**ATTESO** di dover provvedere con urgenza al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, attivando un servizio di rimozione dei materiali depositati ai margini delle strade e sui marciapiedi in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei R.S.U, in

quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**CONSIDERATO** che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTA** la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale mediante un provvedimento *extra ordinem*, a fronte della situazione venutasi a creare e anzi descritta, che determina uno stato di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

**VISTO:**

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”*;
- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che *“le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”*;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs.n.152/06 il quale prescrive che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati;
- l'art. 198 del D.Lgs. n.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi - di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

**RILEVATO:**

- che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere;

- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- che, per le ragioni meglio ivi precisate, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- che, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie, si rende evidente, legittimo ed inevitabile;

**PRESO ATTO**, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo transitorio, non superiore comunque a mesi sei, al fine di ripristinare le normali condizioni di salubrità del territorio comunale;

### **ORDINA**

**1.** Di autorizzare, in deroga alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recanti la disciplina delle operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del citato d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, lo stoccaggio provvisorio e temporaneo presso l'area già adibita ad isola ecologica sita alla località " Manzi " dei rifiuti indifferenziati, previa realizzazione delle prescrizioni previste nel parere tecnico – ambientale reso dall'ARPACAL di Cosenza e dall'U.O. Igiene Pubblica e Medicina preventiva dell'ASP di Cosenza, sede di Acri , ed in particolare:

- ove non sia presente, le aree destinate al posizionamento dei container dovranno essere impermeabilizzate e possedere una resistenza fisica adeguata che ne impedisca il rapido deterioramento e quindi la mancata corretta funzionalità;
- ove non sia presente, venga realizzato un sistema di raccolta delle acque meteoriche e delle eventuali acque di percolazione e/o meteoriche;
- i cassoni scarrabili dovranno essere a perfetta tenuta stagna e dotati di idonea copertura atta a contenere l'emissione di gas odorigeni o tossici derivanti da possibili fenomeni di putrefazione dei rifiuti; in ogni caso dovranno essere evitate emissioni di gas dannosi per l'ambiente ( metano, idrogeno solforato, ammoniacca, anidride solforosa, ecc. );
- l'area dedicata al conferimento dei RSU nei cassoni dovrà essere protetta da idonea copertura impermeabilizzata, tale da non consentire il ristagno dell'acqua piovana e dotata di sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di allontanamento dall'area di stoccaggio, in modo da garantire il totale isolamento degli agenti atmosferici;

- le operazioni di trasferimento dei rifiuti dagli autocarri ai cassoni scarrabili dovranno effettuarsi avendo cura di non contaminare in alcun modo la pavimentazione sottostante; qualora dovessero verificarsi accidentali sversamenti di rifiuti o di percolato sulla pavimentazione occorrerà procedere all'immediata rimozione degli stessi;
- una volta raggiunto il riempimento del volume disponibile nei cassoni scarrabili, dovrà essere effettuato l'immediato trasbordo degli stessi verso i siti identificati per il conferimento dei rifiuti;
- sia periodicamente verificato il livello di percolato raccolto nelle vasche e si predisponga il suo corretto smaltimento;
- siano predisposte tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di autocombustione;

**2.** Il responsabile del settore servizio integrato di igiene urbana per la città di Acri dovrà attenersi a tutte le prescrizioni di cui ai pareri tecnici e sanitari citati in espositiva e provvedere alla preparazione del sito, al relativo allestimento con personale, automezzi e attrezzature, alla manutenzione quotidiana del piazzale, delle opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, della vasca di decantazione, dei relativi scarichi, nonché alla pulizia quotidiana di qualsiasi residuo di rifiuti, al lavaggio ed alla sanificazione dei containers.

**3.** Lo stesso responsabile, nel compimento delle suddette operazioni e di tutte le attività svolte nel sito, è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente, adoperandosi per la loro scrupolosa applicazione, a salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, e comunque atte a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

**4.** Il presente provvedimento ha validità dalla notifica al responsabile del settore e un per un periodo non superiore a sei mesi.

**5.** Il responsabile suddetto resta incaricato di curare ogni conseguente e/o conseguenza adempimento gestionale, incluse le comunicazioni alle competenti Autorità.

**6.** Di notificare il presente provvedimento, con gli allegati pareri tecnico – sanitari ed ambientali citati in espositiva, al responsabile del settore LL.PP., servizio integrato di igiene urbana per la città di Acri, arch. Annunziata Ranaldi, presso la sede municipale .

**7.** Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al sig. Ministro della Salute, al sig. Ministro delle Attività Produttive, al sig. Presidente e al sig. Assessore per le Politiche Ambientali della Regione Calabria, al sig. Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, al sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (AUSLP), al sig. Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri, al sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza, al sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando del Corpo della Polizia Municipale di Acri;

**8.** La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.

**9.** È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento.

**10.** Responsabile del procedimento è l'arch. Annunziata Ranaldi, responsabile del settore LL.PP. servizio integrato di igiene urbana del Comune di Acri.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Dalla Residenza Municipale li 24.02.2014



IL SINDACO  
Dott. Nicola Tenuta  
*Nicola Tenuta*